

Allegato "C" alla DD n.2981 del 13/11/2024

Schema di convenzione per la realizzazione del progetto denominato Centro di aggregazione giovanile Casa Pomposa, da realizzarsi nell'immobile del Comune di Rimini sito in via Pomposa n. a Rimini – CIG B42EF7A626

Con la presente scrittura privata sottoscritta tra:

tra

- il Comune di Rimini (di seguito Comune) rappresentato dal dott. Massimiliano Alessandrini, domiciliato per la funzione in Rimini, nella sua qualità di Dirigente del Settore Politiche giovanili, giusto atto del Sindaco prot. n. 17040/2023 e successive modifiche prot. 338986/2023 e prot. n. 75790/2024, il quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed interesse del Comune di Rimini c.f. 00304260409;

e

- _____(di seguito ETS);

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 2981 del 13/11/2024 è stata avviata procedura di istruttoria pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per la co-progettazione delle attività progettuali per il "Centro di aggregazione giovanile Casa Pomposa" approvato con Delibera di Giunta n. 411 del 12/11/2024;
- ad esito della procedura di istruttoria l'ETS ha presentato una proposta progettuale che soddisfa pienamente gli obiettivi individuati dall'Amministrazione;
- le verifiche in merito alla moralità professionale dell'ETS hanno dato esito positivo.

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto denominato "Centro di aggregazione giovanile Casa Pomposa" così come articolato nelle azioni e modalità organizzative descritte nel documento allegato come parte integrante e sostanziale della presente convenzione (allegato 1).

Per la realizzazione del progetto si prevede altresì di concedere in uso l'immobile come da planimetria (allegato 2) e le attrezzature in esso presenti descritte nell'inventario (allegato 3), entrambi parti integranti della presente convenzione.

Il progetto, della durata di 24 mesi a decorrere dall'assegnazione, è finalizzato a:

- Favorire la socializzazione e l'inclusione dei giovani fornendo loro un luogo dove incontrarsi e promuovendo attività che stimolino la loro creatività, curiosità e partecipazione.
- Creare un ambiente in cui i ragazzi e le ragazze si sentano accolti e ascoltati, in cui possano trovare un sostegno alla loro crescita, ai loro bisogni e fragilità.
- Promuovere il protagonismo dei giovani e i loro talenti prevedendo forme di coinvolgimento attivo nella programmazione delle attività.

- Mettere a disposizione un luogo dove le associazioni giovanili, anche informali, possano riunirsi, organizzare incontri, mostre, dibattiti, residenze artistiche affinché il Centro sia uno spazio aperto alle contaminazioni dei linguaggi e delle esperienze.

ART. 2 - UTILIZZO DEI LOCALI

Per lo svolgimento delle attività il Comune, oltre al contributo previsto dall'articolo 5, concede in comodato d'uso gratuito l'immobile di proprietà comunale denominato "Centro Giovani", incluso con Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 03/09/2024 nell'elenco degli immobili destinati a scopi sociali, ubicato in via Pomposa n. 8 a Rimini, n. inventario 1343; individuazione catastale foglio 97 – particella 13, esattamente individuato nella planimetria allegata alla presente convenzione (All. 2), nel rispetto delle clausole di seguito indicate.

L'ETS si impegna a rispettare tutte le obbligazioni previste dagli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile salvo quanto non sia espressamente concordato fra le parti negli articoli che seguono.

ART. 3 - CONSEGNA DELL'IMMOBILE

L'esatta consistenza dei locali, con particolare riguardo al loro stato di conservazione, sarà verificata, all'atto della consegna con apposita ricognizione effettuata dai competenti uffici comunali e sarà fatta risultare su apposito verbale da redigersi in contraddittorio fra le parti.

Il verbale darà altresì atto degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale presenti nell'immobile risultanti da apposito inventario allegato (All. 3) le quali sono pure concesse in comodato d'uso gratuito.

Alla scadenza verrà eseguito in contraddittorio uno stato di consistenza dei locali, degli arredi e delle attrezzature per i quali il contraente risponderà solo in caso di deperimento superiore al normale logorio d'uso.

L'ETS si impegna ad utilizzare l'immobile nel rispetto e salvaguardia della sua destinazione d'uso (Centro di Aggregazione Giovanile) avendo cura di conservarne lo stato in cui viene ricevuto alla consegna salvo il normale logoramento dovuto all'uso.

Nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà essere effettuato senza il preventivo assenso dei competenti uffici comunali.

ART. 4 - DURATA

La durata della presente convenzione è fissata in 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione della convenzione al 31/12/2026, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio qualora permanga l'interesse pubblico e la disponibilità delle risorse.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione della convenzione.

ART. 5 - CONTRIBUTO

Per la realizzazione del progetto il Comune di Rimini mette a disposizione l'immobile sito in Rimini, via Pomposa n.8 e un contributo economico annuo pari ad € 30.000,00.

Il contributo verrà erogato in n. 2 rate annue di cui la prima, pari al 50% per consentire l'avvio del progetto successivamente alla stipula del presente atto e la seconda a saldo a conclusione delle attività annuali, previa presentazione da parte del contraente di:

- Una relazione in ordine al funzionamento del Centro che dovrà contenere:
 - informazioni sui flussi degli utilizzatori su base mensile, con un'analisi quali/quantitativa dei target (età, se studenti o lavoratori, ecc);
 - la descrizione delle attività svolte con l'indicazione del numero di partecipanti;
 - le principali criticità riscontrate;
 - segnalare eventuali danni ai beni in dotazione
- un prospetto delle spese sostenute e debitamente documentate.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Sono ammissibili a rimborso i costi per le voci di spesa individuate nel prospetto finanziario del progetto allegato.

Tra le spese generali sono da ricomprendere i costi per la copertura assicurativa e quota parte dei costi indiretti quali (segreteria, attività amministrative, ecc) imputabili direttamente all'attività oggetto della presente convenzione.

Non saranno ammesse a rimborso spese non direttamente riconducibili e necessarie alla realizzazione delle azioni progettuali.

ART. 7 - PERSONALE

Il personale, sia retribuito che volontario, dovrà possedere una esperienza e/o competenza professionale adeguata alle attività indicate nel progetto.

L'ETS dovrà dare istruzioni al proprio personale sia retribuito che volontario affinché operi nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti nelle attività svolte.

L'ETS per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

L'ETS è tenuto ad assicurare il personale volontario contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

A) Sono a carico del Comune:

- le spese relative ai consumi conseguenti alla corretta conduzione degli impianti di riscaldamento, elettricità ed idrico;
- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

B) Sono a carico dell'ETS:

- le spese telefoniche e quelle relative alla connessione di rete;
- le spese relative alla riparazione e manutenzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione al Centro come risultanti da apposito inventario allegato e parte integrante della presente convenzione (All. 3)
- la spesa per la tassa per il servizio di gestione dei rifiuti (TARI);
- ogni onere e spesa per il personale;
- le spese assicurative;

- la pulizia dei locali con tempi e modalità che assicurino il dovuto decoro degli ambienti.

L'ETS è tenuto ad eseguire il progetto presentato in sede di istruttoria così come allegato parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 1) e ad organizzare e svolgere le attività assicurando il rispetto della normativa in vigore, in particolare in materia di:

- sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008);
- rapporto di lavoro, per il personale impiegato nella gestione del Centro;
- igienico sanitaria,
- pubblici spettacoli;

acquisendo tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del progetto presentato nel rispetto della destinazione d'uso pattuita.

Le risorse economiche e la strumentazione assegnate al Centro potranno essere integrate dall'ETS con risorse e beni propri messi a disposizione del progetto.

ART. 9 – ALTRI OBBLIGHI DELL'ETS

L'ETS dovrà fornire al Comune, contestualmente alla firma della presente convenzione, la seguente documentazione:

- identificazione del referente del progetto;
- copia delle polizze assicurative.

ART. 10 - ASSICURAZIONE

L'ETS solleva il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni che dovessero nascere e derivare alle persone o cose dovute all'uso dei locali e, a tal fine, stipula un'adeguata polizza assicurativa con adeguato massimale a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Dovrà inoltre essere stipulata un'adeguata polizza assicurativa a copertura di danni causati all'immobile ed alle attrezzature presenti presso il Centro e per caso di incendio. In tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore del Comune di Rimini.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L'ETS solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per qualsivoglia danno alle persone o cose che dovesse verificarsi durante l'espletamento della gestione.

L'ETS si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi collaboratori e volontari od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell'ETS. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

L'ETS risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altri soggetti con i quali entri in rapporto nell'espletamento delle

attività progettuali, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.

È inoltre a carico dell'ETS l'adozione, nell'esecuzione delle attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

L'ETS, oltre alle norme della presente convenzione, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, volontari, associati e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di realizzazione del progetto.

ART. 12 - CONTROLLI

Il Comune, a mezzo dei propri funzionari, può, in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni per verificare la conduzione delle attività nel rispetto della destinazione dell'immobile, nonché il corretto utilizzo dei locali rispetto alle finalità per le quali viene concesso.

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Comune potrà applicare la risoluzione anticipata della convenzione al verificarsi dei seguenti inadempimenti:

- a) violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti nella convenzione;
- b) modifica, anche solo parziale, della destinazione d'uso dell'immobile concesso;
- c) sub concessione anche parziale dei locali
- d) scioglimento dell'ETS.

Prima di pronunciare la risoluzione anticipata per i motivi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) il Comune notificherà all'ETS una diffida con la quale assegnerà un termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove l'ETS non abbia ottemperato, l'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con salvaguardia di eventuali pretese risarcitorie per i danni subiti a causa della condotta dell'ETS.

L'ETS ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 14 - REVOCA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione in qualsiasi tempo, al sopraggiungere di ragioni di pubblico interesse. La revoca dovrà essere comunicata con un preavviso di tre mesi, salvo ricorrano ragioni di urgenza. In caso di revoca è escluso in capo al Comune qualsiasi indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.

In caso di controversie non sanabili, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini.

Per quanto quivi non contemplato espressamente, valgono le norme del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge in materia.

ART. 16 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 2003/196 E S.M.I. E REGOLAM. UE N.2016/679 (GDPR)

Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, il Titolare del trattamento è il Comune di Rimini, con sede in Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini.

ART. 17 - DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In esecuzione della presente convenzione, l'ETS effettua il trattamento di dati personali di titolarità del Comune di Rimini.

2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo (di seguito "Accordo") di cui all'Allegato 4 "Clausole contrattuali tipo UE per la nomina a responsabile" parte integrante e sostanziale della presente convenzione, al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'ETS è, pertanto, designato dal Comune di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione alla presente convenzione conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato (All.4).

4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'Accordo, nonché delle prescrizioni normative applicabili, non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi.

ART. 18 - SPESE

Le spese di registrazione e di bollo fiscale concernenti la presente convenzione se ed in quanto dovute, sono a carico dell'ETS.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il Comune di Rimini, alla scadenza del primo anno dalla stipula della presente convenzione, compirà una verifica sullo stato di attuazione delle azioni in essa previste, riservandosi di apportare modifiche e/o integrazioni alla medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Rimini

Per l'E.T.S.
